

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### ART. 1 GENERALITÀ

1.1 Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante dell'Ordine di Acquisto, sono considerate prevalenti sui termini riportati nelle offerte/documenti del Fornitore e si applicano a tutte le forniture di materiali e servizi acquistati da Martec S.r.l.; solo ed esclusivamente le condizioni speciali riportate nell'apposita casella sull'Ordine di Acquisto, se divergenti, prevalgono rispetto alle presenti Condizioni Generali e costituiscono deroga alle stesse.

1.2 Nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto per "Acquirente" si intende Martec S.r.l.; per "Fornitore" si intende la persona fisica o giuridica che accetta l'Ordine di Acquisto formulato dall'Acquirente; per "Contratto" si intende il documento in forma scritta stipulato tra Acquirente e Fornitore ed avente ad oggetto la fornitura dei Beni e/o prestazione di Servizi; per "Beni" si intendono gli articoli, i materiali o i documenti che il Fornitore si impegna a consegnare in conformità con il Contratto, per "Servizi" si intendono i servizi che il Fornitore dovrà fornire in conformità al Contratto; per "Prezzo Contrattuale" si intende il corrispettivo che l'Acquirente verserà al Fornitore quale corrispettivo per la fornitura di Beni e/o prestazione di Servizi.

### ART. 2 ORDINI DI ACQUISTO E VARIAZIONI

2.1 L'Ordine riporta il codice e/o la descrizione, la quantità della fornitura di beni o servizi oggetto di acquisto, nonché i termini di consegna ed il prezzo concordato.

2.2 L'Ordine di Acquisto si intende perfezionato con il ricevimento, da parte dell'Acquirente, di copia dell'Ordine e delle presenti condizioni, sottoscritte dal Fornitore in segno di accettazione entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento dell'Ordine.

2.3 Nel caso in cui il Fornitore non provveda ad inviare i documenti firmati entro il termine sopra indicato, l'Acquirente si avvale della facoltà di considerare integralmente accettato l'Ordine, comprese le Condizioni Generali di Acquisto, o di revocarlo.

2.4 La conferma dell'ordine di acquisto comporta l'accettazione sia di quanto esplicitato nell'ordine sia del contenuto dei documenti ivi richiamati per brevità sia delle presenti condizioni generali di acquisto, da ritenersi parte integrante ed inscindibile dell'ordine.

2.5 L'acquirente si riserva di apportare qualsiasi variazione all'ordine mediante emissione di una "variante d'ordine" contenente la proposta di variazione e la sua decorrenza. Il Fornitore verifica tali Variazioni d'Ordine ed emette nuova conferma. In mancanza, la proposta di variazione si intenderà tacitamente accettata dal fornitore, salvo che questi non manifesti per iscritto all'acquirente, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta "variante d'ordine", la propria indisponibilità a fornire alle nuove condizioni proposte. In caso di Variazioni d'Ordine, si applicano i prezzi unitari convenuti e indicati nell'Ordine originario e/o diversamente convenuti in forma scritta tra l'Acquirente e il Fornitore.

2.6 Martec Srl si riserva di richiedere la modifica dei prodotti e servizi ordinati e/o l'annullamento delle forniture, anche in corso di rapporto, che non potessero più essere utilizzate nei suoi cicli produttivi; in questo caso, purché il Fornitore rispetti le disposizioni del presente articolo e abbia operato nei limiti del lead time concordati con Martec Srl, l'acquirente terrà a proprio carico, salvo diversi accordi, i costi dimostrabili già sostenuti in buona fede dal Fornitore prima di dette variazioni e non più recuperabile dallo stesso.

### ART. 3 PREZZI

3.1 I prezzi sono indicati nell'ordine e, salvo che sia diversamente pattuito, si intendono sempre al listino in vigore al momento della emissione dell'ordine e della stipula.

3.2 I prezzi fissati si intendono al netto dell'IVA e sono fissi e invariabili e quindi non sono suscettibili di aumento.

3.3 I prezzi, salvo che sia diversamente indicato nell'ordine, si intendono comprensivi di tutti i costi, importi tasse, assicurazioni, spese di imballaggio e contributi obbligatori per legge.

3.4 Avarie o dispersione della merce causate da imballaggio inidoneo o difettoso sono a carico del Fornitore, il quale è tenuto a provvedere all'imballaggio nel modo più conveniente ed economico.

### ART. 4 DISEGNI ED ALTRI DOCUMENTI TECNICI - ATTREZZATURE SPECIFICHE - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E NON CONCORRENZA

4.1 I disegni, capitolati, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche che Martec Srl mette a disposizione del Fornitore, compreso quanto eventualmente realizzato dal Fornitore stesso e venduto a Martec Srl, restano di proprietà di Martec Srl stessa e possono venire usati soltanto per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto; non potranno essere copiati, riprodotti né trasmessi e non sarà consentita l'utilizzazione a terzi senza l'autorizzazione scritta di Martec Srl.

4.2 Il Fornitore prenderà le misure necessarie per la buona conservazione delle attrezzature, dei modelli e dei campioni e provvederà a proprie spese alla loro manutenzione ordinaria.

4.3 Il fornitore si impegna a mantenere assoluta riservatezza e segretezza su ogni informazione orale o scritta, tecnica o commerciale che gli venga fornita da Martec in relazione all'oggetto dell'ordine. Tale obbligo di riservatezza è vincolante per il fornitore ed i suoi dipendenti, collaboratori ed aventi causa ed ha efficacia a tempo indeterminato.

### ART. 5 MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE

4.1 In presenza di materiale approvvigionato dal Fornitore, Martec Srl si riserva la facoltà di chiedere la documentazione attestante la rispondenza a specifica del materiale approvvigionato.

### ART. 6 CONSEGNA - RITARDI DI CONSEGNA

6.1 Salvo accordi contrari nell'ordine o Contratto, i Beni dovranno essere consegnati presso il luogo di consegna ivi specificato o presso la sede dell'Acquirente, qualora l'Acquirente non abbia specificato un altro luogo di consegna. Se non diversamente richiesto dall'Acquirente, i Beni sono consegnati e/o i Servizi prestati durante l'orario di lavoro ordinario dello stesso.

6.2 Il Fornitore ha cura che ciascuna Consegna sia accompagnata da un Documento di Trasporto, che riporta almeno il seguente contenuto informativo: numero e data dell'Ordine, identificazione univoca della merce (codici, sia dell'Acquirente che del Fornitore) ed eventualmente il numero di colli e il loro contenuto. In caso di consegna parziale, nel Documento di Trasporto dovrà essere riportato il saldo restante ancora da consegnare.

6.3 All'atto della Consegna, il Fornitore (o lo spedizioniere dallo stesso incaricato) fornisce all'Acquirente, ove previsto, tutti i documenti di esportazione necessari unitamente a un documento di trasporto.

6.4 La proprietà dei Beni è trasferita in capo all'Acquirente all'atto della Consegna, salvo diversamente espressamente convenuto.

6.5 I termini/programmi di consegna indicati sull'ordine di acquisto sono essenziali e vincolanti per il fornitore; non sono ammessi né ritardi né anticipi, fatti salvi casi di forza maggiore o comunque i casi in cui sia riconosciuta e accordata con Martec Srl una nuova data di consegna; Se la Consegna dei Beni e/o prestazione dei Servizi non rispetta la data di consegna convenuta, fatto salvo ogni altro diritto che possa vantare, l'Acquirente si riserva il diritto di:

a) risolvere il Contratto, in tutto o in parte;

b) rifiutare successive consegne dei Beni o prestazione di Servizi che il Fornitore tenti di effettuare;

c) recuperare dal Fornitore le spese ragionevolmente sostenute dall'Acquirente per ottenere i Beni/Servizi sostitutivi da un altro fornitore;

d) chiedere il risarcimento dei danni subiti per eventuali ulteriori costi, perdite o spese sostenuti o riportati dall'Acquirente che siano ragionevolmente attribuibili alla mancata consegna dei Beni/prestazione dei Servizi da parte del Fornitore alla data di consegna convenuta;

e) richiedere l'applicazione delle penali qualora siano espressamente previste nel relativo Ordine

6.6 Ai fini del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore alla Martec Srl, fa fede l'atto della consegna della merce stessa presso i magazzini destinati; l'imballaggio, l'eventuale etichettatura richiesta, l'identificazione, la spedizione e il trasporto dei particolari ordinati devono avvenire in conformità alle istruzioni di Martec Srl indicate nell'ordine e/o allegate allo stesso ove espressamente previste; il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti al mancato rispetto delle suddette istruzioni.

6.7 Martec Srl è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati; l'eventuale accettazione da parte di Martec Srl di quantità diverse dall'ordinato dovrà essere in ogni caso pattuita espressamente; ogni eccedenza che non sia stata preventivamente accettata da Martec Srl sarà restituita al Fornitore a spese e a rischio dello stesso.

### Art. 7 ACCETTAZIONE DEI BENI O SERVIZI E GARANZIA

7.1 La Consegna dei Beni o la fornitura di Servizi non potranno essere considerati come accettazione di tali Beni o Servizi da parte dell'Acquirente. L'Acquirente avrà a disposizione un tempo ragionevole per ispezionare o testare tali Beni e/o Servizi e riportare qualsiasi difetto al Fornitore. Se il difetto nei Beni e/o Servizi non era oggettivamente rilevabile durante l'ispezione, l'Acquirente avrà a disposizione un tempo ragionevole per dare notizia di tale difetto dopo che si sia palesato o per rifiutare i Beni e/o Servizi.

7.2 Il Fornitore garantisce che i Beni sono conformi alle caratteristiche e specifiche tecniche, nonché alla qualità convenuta o richiamata nell'ordine o contratto o posseduta dai prototipi consegnati e che sono esenti da vizi e difetti per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna o periodo superiore espressamente indicato nell'Ordine. In caso di riparazioni in garanzia la durata della garanzia si intende prorogata di un tempo corrispondente a quello necessario alla riparazione. La garanzia verso vizi occulti si intende prestata senza alcuna limitazione temporale. In deroga all'art. 1495 c.c. la denuncia del vizio dovrà essere effettuata dall'acquirente entro 30 giorni dalla data del collaudo per i vizi riconoscibili o dalla data della scoperta per i vizi occulti.

7.3 Alla scoperta di una non conformità l'Acquirente informa senza indugio il Fornitore, il quale pone in essere misure adeguate per risolvere la stessa e ovviare i rischi imminenti e gli effetti pregiudizievoli per l'Acquirente. Qualora i Beni consegnati e/o i Servizi prestati all'Acquirente non fossero conformi all'Ordine, l'Acquirente ha diritto a respingere i Beni/rifiutare i Servizi e chiedere la sostituzione dei Beni e/o Servizi o recuperare tutti i pagamenti effettuati al Fornitore. L'Acquirente si riserva di addebitare al Fornitore, in caso di non conformità, tutti i costi che da essa ne derivano. L'addebito dei costi di cui sopra non pregiudica il diritto dell'Acquirente di richiedere il risarcimento del maggior danno collegato a una non conformità.

## ART. 8 FATTURE - RESI - PAGAMENTI

8.1 Ciascuna fattura, che potrà contemplare i prodotti e/o le prestazioni di uno o più Ordini di Acquisto, dovrà riportare il numero dell'Ordine di Acquisto ed il numero dei rimessi relativi; l'elencazione dei prodotti consegnati; appoggio bancario completo delle coordinate.

8.2 I prezzi indicati sull'Ordine di Acquisto sono fissati precedentemente con il Fornitore; sono pertanto escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto; eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per Martec Srl solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.

8.3 A fronte dei Beni consegnati e/o dei Servizi prestati dal Fornitore in conformità alle condizioni stipulate nel Contratto, l'Acquirente corrisponde al Fornitore il prezzo d'acquisto dei Beni/Servizi specificato nell'Ordine, nel rispetto dei termini di pagamento ivi indicati, posto che la fattura sia conforme ai requisiti elencati nel presente Articolo al comma 8.1.

I pagamenti sono effettuati, salvo espressa deroga, a mezzo bonifico bancario al CC del fornitore indicato nell'ordine /contratto. In caso di difetti o vizi o di non esatto adempimento da parte del fornitore, i termini di pagamento saranno sospesi e riprenderanno a decorrere dal momento in cui il vizio o difetto sia stato eliminato.

Tale sospensione dei pagamenti non legittima, ad alcun titolo, la sospensione delle prestazioni del fornitore.

8.4 Il pagamento non costituisce accettazione anche parziale della merce.

8.5 L'Acquirente si riserva il diritto di compensare eventuali importi dovuti al Fornitore o di trattenere il pagamento in caso di Beni non consegnati e/o Servizi non prestati in conformità alle condizioni contrattuali.

8.6 Qualsiasi onere non concordato preventivamente per iscritto non sarà rimborsato.

8.7 Nell'ipotesi in cui, in sede di consegna o di lavorazione, l'acquirente accerti la non conformità della merce rispetto ai campioni o comunque a quanto concordato, lo comunicherà al Fornitore per iscritto. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il fornitore provvederà, a sua cura e spese, al ritiro della merce non conforme entro il termine tassativo di 2 giorni dalla ricezione via mail o fax della comunicazione, con addebito delle relative spese al Fornitore.

Il Fornitore dovrà provvedere, entro il termine richiesto dall'acquirente, a riparare e/o sostituire, a proprie spese, la merce difettosa. Nella ipotesi di mancato rispetto del termine, l'acquirente applicherà una penale a carico del fornitore pari al 10% del valore della merce difettosa, salvo sempre il diritto di risolvere il contratto, con riserva del risarcimento dei danni.

## ART. 9 RESPONSABILITA'

9.1 Il Fornitore consegna i Beni e/o presta i Servizi nelle modalità seguenti:

- in conformità alle norme di legge e ai regolamenti vigenti applicabili alla data;
- in conformità al Contratto e alle istruzioni dell'Acquirente;
- esenti da difetti e da diritti di terzi;
- alla data di consegna e nei quantitativi indicati nell'Ordine/Contratto.

9.2 Il Fornitore non può sostituire o modificare alcuno dei materiali costituenti i Beni da fornire o previsti nella fornitura di Servizi, apportare modifiche alle caratteristiche dei Beni senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.

9.3 Il Fornitore ha cura che i Beni vengano imballati in maniera adeguata, e secondo gli standard di settore, per preservare e proteggere gli stessi fino al completamento della Consegna nel luogo indicato dall'Acquirente ed è responsabile dell'integrità dei Beni consegnati fino a destino. In ogni caso i Beni acquistati viaggiano a rischio e pericolo del Fornitore, indipendentemente da chi paga il trasporto. L'Acquirente si riserva il diritto di verificare, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta Consegna, l'assenza di danni ai Beni dovuti al trasporto.

9.4 Il Fornitore si impegna a garantire che le condizioni di lavoro all'interno della sua attività e delle sua catena di approvvigionamento siano sicure, che tutti i lavoratori vengano trattati con rispetto e dignità e che le operazioni aziendali siano rispettose dell'ambiente e vengano condotte in maniera etica.

9.5 Il Fornitore emette le fatture, conformemente alle norme di legge in vigore, indicando, oltre al contenuto minimo previsto per legge: persona di riferimento del Fornitore, inclusi i dati di contatto, numero fattura, numero d'Ordine e codice Fornitore (come indicati nell'Ordine), indirizzo del Acquirente, quantità, codice Acquirente, specifica dei Beni e/o Servizi forniti, prezzo (importo totale fatturato), valuta, importo delle imposte o dell'IVA, eventuali identificativi doganali, e termini di pagamento. Le fatture sono intestate all'Acquirente e inviate telematicamente come per legge (SDI: M5UXCR1).

9.6 Il fornitore non può cedere, alienare, sub fornire, subappaltare in tutto o in parte l'Ordine senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. L'accettazione della cessione da parte dell'Acquirente, non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità ed obbligazioni derivanti dall'Ordine.

9.7 In nessun caso il Fornitore può sospendere la consegna dei Beni e/o la fornitura di Servizi all'Acquirente.

9.8 Il Fornitore è responsabile per danni provocati a cose o persone imputabili ad una parte o parti difettose della sua fornitura; inoltre il Fornitore è obbligato a tenere Martec Srl indenne da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità della sua fornitura, risarcendo Martec Srl degli eventuali danni sofferti.

## ART. 10 DIRITTO DI ACCESSO PRESSO IL FORNITORE

Martec Srl si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, previo preavviso, ispezioni presso il Fornitore allo scopo di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni da questi assunte nell'Ordine di Acquisto e il mantenimento dei requisiti di riservatezza, qualità, sicurezza ed ambiente.

## ART. 11 RISOLUZIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO

11.1 Martec Srl si riserva il diritto di risolvere totalmente o parzialmente l'Ordine mediante comunicazione scritta al Fornitore, con effetto dalla data della sua ricezione da parte del fornitore, qualora si verifichi:

- mancata consegna della Fornitura nelle date e nei termini di consegna pattuite;
- non conformità della Fornitura ai requisiti tecnico-qualitativi previsti nell'Ordine, ove il fornitore non intraprenda le azioni necessarie per rimediare tali inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla notifica scritta delle stesse;
- violazione delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche e ambientali applicabili che determinino pregiudizio e danno per l'Acquirente;
- cessazione dell'attività, insolvenza, o qualsiasi procedura concorsuale a carico del Fornitore, ovvero se il fornitore proceda a generali cessioni di diritti a beneficio dei propri creditori o ammetta per iscritto la propria impossibilità a pagare i suoi debiti nei tempi previsti.

11.2 In caso di risoluzione totale o parziale dell'ordine di acquisto, relativamente alla fornitura oggetto di risoluzione, Martec Srl avrà il diritto di: acquisire tutta o parte della fornitura oggetto della cancellazione ancora in possesso del Fornitore quale che sia il suo stadio di completamento; utilizzarla per fare completare ad altri la fornitura oggetto della risoluzione o parte della stessa; commissionare ad altri la fornitura di prodotti equivalenti; addebitare, anche mediante compensazione, al Fornitore tutte le opere ed i costi aggiuntivi sostenuti da Martec Srl rispetto al prezzo stabilito in Ordine di Acquisto.

11.3 In caso di risoluzione parziale della fornitura per quanto si riferisce alla parte di fornitura non oggetto di cancellazione si applicherà quanto segue:

- le pattuizioni dell'Ordine di Acquisto rimarranno valide per quanto applicabili alla parte di fornitura non oggetto di risoluzione;
- un'appropriatezza riduzione del prezzo dell'Ordine di Acquisto, stabilita sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Ordine di Acquisto.

## ART. 12 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

12.1 Qualora i Beni consegnati dal Fornitore violassero Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) di terzi, il Fornitore provvede al Risarcimento DPI all'Acquirente. Il Risarcimento DPI è applicabile a prescindere dal fatto che il Fornitore si sia reso responsabile di condotta negligente o colposa e non limita eventuali ulteriori diritti di risarcimento dell'Acquirente.

12.2 Qualora si contesti una violazione nei confronti dell'Acquirente, quest'ultimo ha facoltà di richiedere a spese del Fornitore che il Fornitore: a) faccia sì che l'Acquirente abbia il diritto di continuare a utilizzare i Beni; b) modifichi o sostituisca i Beni in modo tale che cessino di costituire una violazione di qualche diritto di terzi.

12.3 Qualora il Fornitore non possa soddisfare la richiesta dell'Acquirente di cui sopra, l'Acquirente ha il diritto di risolvere l'Ordine, di chiedere la restituzione di tutte le somme che l'Acquirente ha corrisposto al Fornitore in base all'Ordine e di chiedere il risarcimento anche per gli eventuali altri costi, perdite o danni sostenuti o subiti.

## ART. 13 PRIVACY

Il Fornitore si obbliga a svolgere le attività oggetto dell'Ordine di Acquisto nell'assoluto rispetto delle norme che regolano la protezione dei dati personali.

I dati personali, ai sensi del D Lgs n 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e succ. modificazioni, verranno utilizzati mediante strumenti manuali, informatici e telematici esclusivamente per le finalità e con le modalità correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente rapporto contrattuale e comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati stessi; il Titolare del Trattamento è Martec Srl, con sede in Via R. Lordi 6 - 80127 Napoli, Partita IVA e C.F.: 08089521218, nella persona del Suo Legale Rappresentante Domenico Taraschi, ogni richiesta di accesso ed esercizio dei diritti ai sensi dell'articolo 7 D. Lgs 196/2003, e/o di informazione inerente al trattamento può essere presentata al titolare e trasmessa a mezzo del servizio postale all'indirizzo su indicato o via mail all'indirizzo di posta elettronica [martec@pec.it](mailto:martec@pec.it).

## ART.14 TRASFERIMENTO DEL LAVORO

E' fatto divieto al fornitore di trasferire in toto o in parte il lavoro a terzi in mancanza di previa comunicazione scritta ed approvazione scritta da parte di Martec. E' fatto divieto al fornitore di trasferire il lavoro in toto o in parte a una nuova facility in mancanza di previa comunicazione scritta ed approvazione scritta da parte di Martec. In ogni caso il fornitore dovrà trasferire ai suoi fornitori, attivati a seguito di approvazione scritta da parte di Martec, tutti i requisiti applicabili compresi i requisiti del Cliente finale di Martec.

#### ART. 15 INVALIDITA' DELLE CLAUSOLE

15.1 L'invalidità ed inefficacia di una o più clausole non comporterà l'invalidità, l'inefficacia o scioglimento del contratto di acquisto.

15.2 Le parti si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide ed inefficaci con altre che realizzano per quanto possibile la stessa funzione

#### ART. 16 CODICE ETICO

Il Fornitore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e di avere preso visione del codice etico dell'acquirente. In particolare, il Fornitore dichiara di svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni di cui al predetto decreto legislativo ed in linea con i principi comportamentali specificati nel Codice Etico dell'acquirente.

#### ART. 17 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ REACH E ROHS

17.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti forniti sono conformi alle seguenti normative:

- Regolamento Europeo (CE) n° 1907/2006 e s.m.i. (di seguito Regolamento REACH), relativo alla registrazione, valutazione ed alla restrizione delle sostanze chimiche;
- Regolamento Europeo (CE) n. 1272/2008 e s.m.i. (di seguito Regolamento CLP) relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze chimiche e delle loro miscele;
- Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS 2) e Direttiva Europea Delegata 2015/863/UE (RoHS 3) e s.m.i., sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

17.2 In particolare, ai sensi del Regolamento REACH, il Fornitore si impegna a registrare le sostanze, quali componenti del Prodotto fornito a Martec, presso l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA).

17.3 In conformità al regolamento REACH e al Regolamento CLP, il Fornitore è tenuto a consegnare a Martec contestualmente ad ogni Prodotto, la relativa scheda dei dati di sicurezza aggiornata, in lingua Italiana. Tale scheda dovrà essere inviata anche alla Direzione Acquisti di Martec al seguente indirizzo e-mail [info@Martecsrl.it](mailto:info@Martecsrl.it).

In caso di modifica della composizione del Prodotto, il Fornitore dovrà consegnare a Martec la scheda di sicurezza del Prodotto modificato nonché inviare copia della predetta scheda alla Direzione Acquisti di Martec via e-mail all'indirizzo sopra indicato.

17.4 Inoltre, per ogni Prodotto, fornito o modificato, contenente sostanze estremamente preoccupanti (di seguito SVHC), presenti nella Lista delle sostanze candidate, il Fornitore dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento REACH, che il Prodotto contiene sostanze SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% rispetto al peso. In tal caso il Fornitore dovrà indicare il nome della sostanza SVHC, il rapporto peso/peso (p/p) in percentuale e le istruzioni relative all'uso sicuro del Prodotto. In caso contrario

Fornitore dovrà dichiarare che il Prodotto non contiene sostanze SVHC o contiene sostanze SVHC in concentrazione inferiore allo 0,1% rispetto al peso. In aggiunta, se il Prodotto contiene sostanze SVHC presenti nell'allegato XIV del regolamento REACH, il Fornitore dovrà dichiarare di essere autorizzato ad immettere sul mercato ed utilizzare tali sostanze, successivamente la relativa data di scadenza.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse, una volta per ogni singolo Prodotto, su carta intestata del Fornitore e debitamente sottoscritte dal legale rappresentante autorizzato dello stesso, alla Direzione Acquisti di Martec, al seguente indirizzo email:

[info@Martecsrl.it](mailto:info@Martecsrl.it)

17.5 Qualora durante la fornitura dei Prodotti, vengano incluse nella Lista delle sostanze candidate, sostanze contenute nel Prodotto ad oggi non indicate, il Fornitore dovrà inviare alla Direzione Acquisti di Martec apposita comunicazione scritta.

#### ART. 18 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L'Ordine di Acquisto sarà regolamentato ed interpretato sotto ogni punto vista dalla Legge italiana tranne per quanto espressamente previsto in queste Condizioni Generali di Acquisto o nelle Condizioni Speciali. Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione dell'ordine/contratto, è competente il Foro di Napoli.

#### 2. REQUISITI GENERALI DI ASSICURAZIONE QUALITÀ

- Per la durata dell'Ordine il Fornitore deve garantire e mantenere l'applicazione del Livello di Sistema Qualità che gli è stato riconosciuto in relazione allo scopo specifico della qualifica. Il fornitore si impegna a comunicare a Martec ogni variazione alle certificazioni afferenti il Sistema di Gestione per la Qualità in proprio possesso.
- In relazione al tipo di Fornitura, in riferimento all'Ordine, Martec Srl si riserva il diritto di attivare uno specifico Piano di Qualità o Piano di Controllo Fornitura.
- Durante e dopo l'espletamento dell'Ordine, il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente ad Martec Srl ogni informazione concernente la conformità del prodotto fornito.
- Nel caso Martec Srl ritenesse opportuno effettuare un collaudo all'origine, il Fornitore dovrà comunicare, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, l'inizio delle pertinenti prove di accettazione.
- Il Fornitore deve assicurare il libero accesso ai rappresentanti Martec Srl, ai suoi Clienti ed alle Autorità Preposte per ogni attività di audit, verifica o validazione che la Martec, i suoi Clienti o le Autorità Preposte intendano effettuare presso la sede del fornitore. Il fornitore deve garantire il diritto di accesso alle strutture e alle informazioni documentate afferenti l'oggetto di fornitura sia proprie che dei propri fornitori (a qualsiasi livello della catena di fornitura) da parte di Martec, i Clienti Martec e le Autorità Preposte.
- La fornitura deve essere realizzata nel rispetto della configurazione e dei requisiti qualità speciali indicati in Ordine; ogni variazione ai processi, prodotti o servizi afferenti l'oggetto di fornitura dovrà essere preventivamente approvata per iscritto da Martec Srl.
- Parti/Assemi devono essere identificati e serializzati come richiesto dalla documentazione tecnica e/o produttiva applicabile.
- Deve essere assicurata la completa tracciabilità delle forniture: dal prodotto finito alla ricezione del materiale/componente.
- Ogni materiale inviato in Martec Srl deve essere preservato, imballato e spedito in accordo ai requisiti dell'Ordine o, quando non specificato, secondo le migliori regole commerciali. Per i materiali a scadenza dovranno essere garantiti almeno i 3/4 della vita massima; le parti e/o le singole confezioni consegnate devono essere corredate di tutta la documentazione/certificazione prevista (es. certificato di conformità ai requisiti).
- Il Fornitore consapevole della rilevanza dell'obbligo assunto di rispettare le prescrizioni tecnico - qualitative di Martec Srl si obbliga a trasmettere, se richiesto, contestualmente alla consegna dei prodotti, un Certificato di Conformità e di Qualità, che attesti la conformità dei prodotti alle prescrizioni tecnico - qualitative di Martec Srl.
- La semplice consegna dei prodotti ordinati, unitamente al Certificato di Conformità e di Qualità, non significa accettazione della merce. Martec Srl anche per mezzo dei propri Enti di Controllo si riserva la facoltà di compiere un accertamento - il cui esercizio resta nella esclusiva discrezionalità di Martec S.r.l. - delle effettive condizioni (quantità e qualità) dei prodotti ordinati e del pieno rispetto di tutti i requisiti applicabili, ivi compresa la documentazione in accompagnamento secondo quanto richiesto nell'ordine di acquisto; la denuncia di eventuali vizi e/o difetti della fornitura (compresa la documentazione di accompagnamento, tra cui il Certificato di Conformità e di Qualità) potrà in ogni caso essere fatta da Martec Srl entro 90 (novanta) giorni dalla scoperta, con facoltà di chiedere di recuperare i prodotti non conformi con lavorazioni supplementari presso il Fornitore ed a carico dello stesso; addebitare al Fornitore il costo di riparazione a cura di Martec S.r.l. o del proprio Cliente finale, previo accordo con il Fornitore stesso; chiedere la sostituzione dei prodotti non conformi o dell'intero lotto cui questi appartengono.
- Nel caso in cui il Fornitore scopra difetti di progettazione, costruzione, etc. relativi a parti già consegnate, deve intraprendere le opportune azioni correttive informando tempestivamente Martec Srl. La segnalazione dell'inconveniente dovrà essere inoltrata al Responsabile della Qualità ([info@Martecsrl.it](mailto:info@Martecsrl.it)) e al Responsabile Acquisti ([info@Martecsrl.it](mailto:info@Martecsrl.it)) di Martec Srl. Il fornitore ha l'obbligo di notificare alla Martec ogni non conformità riscontrata afferente l'oggetto di fornitura e, in caso di utilizzo di materiali in conto lavoro, deve ottenere, in caso di scarto, approvazione allo smaltimento da parte di Martec.
- Il fornitore si impegna a comunicare la variazione del suo stato di certificazione e/o di qualifica per i processi industriali per i quali viene effettuato l'ordine.
- Il fornitore assicura che il suo stato di qualifica per i Processi speciali oggetto di fornitura sia attivo, non sospeso o scaduto.
- Qualora il fornitore debba eseguire attività critiche o processi speciali per l'espletamento della fornitura, lo stesso deve disporre delle necessarie qualifiche in stato di validità. Le attività critiche e i processi speciali devono essere eseguiti da parte di personale qualificato. L'evidenza di ciò deve essere fornita, su richiesta, alla Martec.
- Per qualsiasi informazione tecnico-qualitativa afferente l'oggetto di fornitura il fornitore deve interfacciarsi con l'ufficio acquisti all'indirizzo mail [info@Martecsrl.it](mailto:info@Martecsrl.it). L'ufficio acquisti indirizzerà la comunicazione, in base all'oggetto della stessa, al responsabile interno di riferimento.

16) Il fornitore deve impegnarsi a mettere in campo ogni azione necessaria per prevenire l'utilizzo di parti/materiali contraffatti o con sospetto di contraffazione in accordo alla Anti Counterfeit Procedure rev. 001 "Gestione parti con sospetto di contraffazione".

17) Su specifica richiesta di Martec, il fornitore si impegna a fornire campioni di prova al fine di consentire attività di controllo, ispezione, verifica, approvazione di progetto, indagini o audit.



# Martec Unipersonale S.r.l.

Via Provinciale delle Brece 38 Cap. 80147 (Napoli) - Italy

Tel. +39 081 7661073 Cell. +39 391 747 6422 E-mail : [info@martecsrl.it](mailto:info@martecsrl.it) Web site: [www.martecsrl.it](http://www.martecsrl.it) Pec: [martec@pec.it](mailto:martec@pec.it)

---

18) Tutte le informazioni documentate afferenti l'oggetto di fornitura dovranno essere archiviate e protette da manomissioni, modifiche o eliminazioni involontarie e, a meno che non sia diversamente specificato nei requisiti qualità trasmessi con l'ordine di acquisto, non potranno essere smaltite senza autorizzazione scritta da parte della Martec .  
19) Il fornitore deve garantire che il proprio personale attui un comportamento eticamente corretto e sia pienamente consapevole del contributo alla conformità e alla sicurezza del prodotto/servizio oggetto della fornitura Martec SRL.

Napoli 04/01/2024

Direzione Generale





# Martec Unipersonale S.r.l.

Via Provinciale delle Breccie 38 Cap. 80147 (Napoli) - Italy

Tel. +39 081 7661073 Cell. +39 391 747 6422 E-mail : [info@martecsrl.it](mailto:info@martecsrl.it) Web site: [www.martecsrl.it](http://www.martecsrl.it) Pec: [martec@pec.it](mailto:martec@pec.it)

---